

Professionisti, stop a compensi iniqui e squilibri contrattuali

PAGINA A CURA DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Doppio binario di tutela per **avvocati** e professionisti contro i clienti «forti»: stop a compensi iniqui e a squilibri contrattuali. Nei confronti di banche, assicurazione e grandi imprese, la legge italiana disegna un sistema di garanzie: si tratta dell' articolo 19-quaterdecies del decreto legge 148/2017, che ha superato il vaglio parlamentare ed è diventato legge. Innanzi tutto si frenano le clausole abusive, che sono nulle, ma non fanno saltare l' intero contratto: il contraente forte rimane obbligato, ma alle condizioni eque e in base a clausole equilibrate. Per quanto riguarda il prezzo della prestazione, non c' è una predeterminazione del quantum, ma dei principi per stabilire cosa è giusto. Il compenso deve essere equo. Clausole superflue, illegittime o dannose? Le disposizioni hanno elementi di portata innovativa, perché, comunque,



stabiliscono una procedura di tutela e delle regole di giudizio (onere della prova alleggerito per il professionista «soggetto debole» e criteri per la determinazione giudiziale del giusto compenso). Ma naturalmente i commenti sulla norma non si appuntano su aspetti tecnici, ma sulle possibili scelte politiche. Tralasciando questi aspetti, passiamo a illustrare cosa prevede la norma. **Avvocati**. La disposizione, innanzi tutto, aggiunge un nuovo articolo (il 13-bis) alla legge professionale forense (n. 247/2012) e parla di equo compenso per gli **avvocati** e di clausole vessatorie a carico degli **avvocati**. Partiamo dal compenso. La norma ha un campo d' azione definito e delimitato: ci sono determinati clienti e ci sono determinate modalità di conferimento dell' incarico. I clienti, che devono rispettare l' equo compenso, sono le imprese bancarie e assicurative, e le grandi imprese; inoltre deve trattarsi di incarichi conferiti con contratti le cui convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese. I contratti si presumono unilaterali tra queste parti, a meno che non si dia la prova contraria dell' avvenuta negoziazione. Siamo al «prendere o lasciare» di un incarico di una grande impresa, di una assicurazione o di una banca. Quando è equo il compenso? Il principio generale è il rispetto del criterio della

proporzionalità; a che cosa? Alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia. Sono concetti di carattere generale, che, però, danno la possibilità al giudice di scegliere per il meglio rispetto al caso concreto. Clausole vessatorie. Tutte le clausole che determinano uno squilibrio significativo tra parte debole (avvocato) e parte forte (grande impresa) sono considerate vessatorie. Un indizio della vessatorietà è anche il compenso non equo, cioè non proporzionato. L'articolo in commento fornisce un elenco delle clausole vessatorie (si veda tabella in pagina), che cessano di essere tali se si prova che sono state effettivamente discusse e accettate (salvo che per la clausola della variazione in peius e della gratuità di prestazioni aggiuntive, che sono sempre vessatorie). Facciamo un esempio. Un avvocato e una banca fanno un contratto e pattuiscono un compenso; aggiungono però che se il giudice liquida spese legali a favore della banca per un importo minore, vale la cifra più bassa. Ebbene una clausola come questa è bocciata dal decreto 148/2017; il contratto rimane in piedi, ma si applica la cifra più alta. C'è inoltre spazio alla trattativa tra le parti. Per dimostrare, però, l'effettiva discussione delle clausole (che come conseguenza della reale trattativa rimangono in piedi), la legge dice che non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. Le clausole considerate vessatorie, poi, non producono effetto, perché sono nulle ex lege. Ma si tratta di una nullità parziale (altrimenti la tutela sarebbe una beffa): il contratto rimane valido per il resto. La nullità, infatti, opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. Per far valere la nullità, l'avvocato ha una scadenza da rispettare. La legge prevede che l'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole deve essere proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni. Se l'azione è iniziata in tempo e se il giudice accerta la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, deve, da un lato, dichiarare la nullità della clausola (che non produce effetto) e, dall'altro, determinare il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento sui compensi. Altre **professioni**. Il decreto n. 148 /2017 si occupa anche di altre **professioni**, estendendo le tutele dell'equo compenso e delle clausole vessatorie anche ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, che hanno una determinazione regolamentare dei parametri dei compensi. Si tratta di tutti i casi in cui una prestazione viene resa in base a un contratto d'opera. Pubblica amministrazione. La legge prevede un obbligo a carico della pubblica amministrazione: garantire l'equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 148/2017. La norma significa un freno al criterio del massimo ribasso nelle gare o nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi professionali. La vera novità. Le norme sull'equo compenso e sulle clausole vessatorie sono oggetto di critica in quanto sarebbero superflue o addirittura dannose. Superflue perché la

legge prevede già tutele idonee. A questo proposito si cita la legge n. 81/2017, cioè il cosiddetto Jobs Act per i lavoratori autonomi, che (articolo 2) estende a favore delle **professioni** la disciplina sui ritardi nei pagamenti nell' ambito delle transazioni commerciali e (articolo 3) ha individuato specifiche clausole e condotte abusive, stabilendone l' inefficacia laddove adottate, volte proprio a tutelare il contraente debole. Sarebbero, poi, dannose in quanto la loro portata sarebbe restrittiva, perché si limitano le tutele nei rapporti solo con determinati committenti e si introducono ostacoli alla possibilità di fare valere i propri diritti (decadenza dopo 24 mesi dalla firma del contratto). Altre criteri poggiano su un ragionamento opposto e cioè sul fatto che non c' è bisogno di tutele, anzi che le tutele sono illegittime, perché violano le norme sulla concorrenza, reintroducendo di fatto i minimi tariffari. Al di là di critiche politiche o sul merito delle scelte, si ritiene che la norma abbia portata innovativa. La norma, infatti, è analitica nella descrizione delle clausole vessatorie, individua il procedimento della tutela, fornisce regole sull' onere della prova e dà indicazioni al giudice. Questi aspetti assorbono l' obiezione della superfluità rispetto a norme generali, che si limitano a descrizioni generiche. Inoltre possono coesistere una norma specifica (per alcune categorie di committenti) e una norma generale (per le altre categorie di committenti): si integrano e non c' è un rapporto abrogativo. Inoltre sempre meglio mettere nero su bianco le singole ragioni di squilibrio e che la nullità è a senso unico e cioè a favore della parte debole. © Riproduzione riservata.